Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 ottobre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 2.220.552.130 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1979 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto, in particolare, l'art. 113 della predetta legge 28 marzo 1979, n. 88, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione del 22 luglio 1977, con il quale è stato approvato il piano di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 356, con il quale è stata assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 283.903.700 quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Vista la dichiarazione n. 8928 del 18 giugno 1981, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 2.572.966.785, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura parziale ed esaurisce i fondi relativi al 1979, nel limite di L. 2.220.552.130;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 2.220.552.130, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmeso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 376

(5786)

DECRETO 29 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 352.414.655 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1980 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto, in particolare, l'art. 53 della predetta legge 30 aprile 1980, n. 149, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione del 22 luglio 1977, con il quale è stato approvato il piano di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Abruzzo la somma di L. 331.221.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 8928 del 18 giugno 1981, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 2.572.966.785, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la predetta richiesta ha trovato copertura parziale nei fondi relativi al 1979, nel limite di L. 2.220.552.130, rimanendo insoddisfatta per L. 352.414.655;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 352.414.655, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 377

(5787)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1981.

Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1976, concernente la cessione gratuita a favore della Croce rossa italiana dei mobili e dei materiali riconosciuti inservibili.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, col quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di 5 anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficienza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero gratuitamente alla Croce rossa italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui allo art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 gennaio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 14 maggio 1976) con il quale i precedenti termini di proroga per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30 giugno 1981;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il predetto termine, in virtù della facoltà concessa dallo ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1981, di cui al succitato decreto del Ministro del tesoro 24 gennaio 1976, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 1

(6093)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° ottobre 1981.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1981-82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 del Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1817/80 del 15 luglio 1980;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1948/81 del 13 luglio 1981 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1952/81 del 13 luglio 1981, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 850/81 del 1° aprile 1981, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1981-82;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1981-82, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

ATTO DISCIPLINARE

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1871/80 del 15 luglio 1980, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1981-82.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1981-82 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1981 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1981-82 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 31.830,83 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16 per cento;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1981 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 339,88 per quintale di risone fino a un massimo di L. 3.398,80.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1982, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1981, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 593,35 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1982, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1982.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1981 e termina il 31 agosto 1982, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1982, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1982, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1982 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 1° ottobre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Per incondizionata accettazione
l'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente
FRANZO

Il direttore generale
POLITI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63 %	71 %
Bahia, Carola, Cristal, Navile, Rosa Marchetti, Vitro, Stirpe	60 %	70 %
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59 %	70 %
Europa, Silla, Institut de céréales 5593, Espanique A	58 %	70 %
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56 %	68 %
Arborio, Blue Belle, Institut de céréales 7821	56 %	70 %
Delta	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone Nano	55 %	70 %

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 368,10 al q.le
Dal 15,50 al 16,00 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 368,10 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggioraz. di L. 254,65
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi di 1-9 punti per gli altri risi . . .	detrazione di L. 254,65
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggioraz. di L. 190,98
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi di 1-9 punti per gli altri risi . .	detrazione di L. 190,98

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6 %	dal 3 al 4 %	L. 159,15 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10 %	dal 3 al 5 %	L. 159,15 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3 %	dall'1 al 2 %	L. 238,73 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1 %	dallo 0,50 allo 0,75 %	L. 238,73 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1 %	dallo 0,125 allo 0,50 %	L. 238,73 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175 %	dallo 0,050 allo 0,175 %	L. 1.273,23 per 1/8 di punto

(6105)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera del 10 marzo 1981 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa a definire il campo di applicazione dei tassi di premio relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione sulla vita 13 RIV T.B., 13 DIN, 12 RIV e 12 RDIN, approvate con il decreto ministeriale del 30 settembre 1980;

Decreta:

Il campo di applicazione dei tassi di premio, relativi a durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione 13 RIV T.B., 13 DIN, 12 RIV ed 12 RDIN, approvate per la predetta società con decreto ministeriale del 30 settembre 1980, viene definito come segue:

« I predetti tassi di premio sono applicabili alle seguenti polizze:

1) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

2) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

3) polizze individuali nel caso di assicurandi la cui età a scadenza o al termine del differimento non sia inferiore a 60 anni, se di sesso maschile, e non inferiore a 55 anni, se di sesso femminile;

4) polizze per contratti collettivi o comunque per affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti ».

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(5983)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 settembre 1981.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 21 settembre 1979 per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada e di partecipazione alle graduatorie 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980;

Considerata la necessità di prorogare il termine perentorio stabilito per la presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 settembre 1981, entro il quale dovevano essere presentate le domande dirette a conseguire il rinnovo delle autorizzazioni bilaterali o multilaterali possedute, nonché quelle per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative all'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali o multilaterali, è prorogato al 31 ottobre 1981.

Roma, addì 26 settembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(6140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Rumianca, in Torino

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 625.344.996 dovuto dalla S.p.a. Rumianca, in Torino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Torino è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5901)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Rumianca, in Torino

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 435.135.993 dovuto dalla S.p.a. Rumianca, in Torino, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso a condizione che sia prestata, entro il termine che sarà stabilito dall'intendenza di finanza di Torino, la garanzia offerta dalla parte. La predetta intendenza, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5902)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Ruggiero Gioacchino, in Bitonto

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 39.641.692 dovuto dalla ditta Ruggiero Gioacchino, in Bitonto (Bari), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso, a condizione che sia prestata, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Bari, la garanzia offerta dalla parte. La predetta intendenza, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5903)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei società cooperative

Con decreto ministeriale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aida a r.l., in Salerno costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1974 - rep. numero 47592 - reg. soc. n. 5456/6536;

2) società cooperativa edilizia Valentina a r.l., in Salerno costituita per rogito Brugnoli in data 13 dicembre 1974 - rep. n. 37693 - reg. soc. n. 5810/6889;

3) società cooperativa edilizia Cristina 75 a r.l., in Salerno costituita per rogito Brugnoli in data 24 gennaio 1975 - rep. n. 38105 - reg. soc. n. 5855/6933;

4) società cooperativa edilizia Edera 71 a r.l., in Salerno costituita per rogito Monaco in data 23 ottobre 1971 - repertorio n. 50271 - reg. soc. n. 4582/5693;

5) società cooperativa edilizia Flavia 74 a r.l., in Salerno costituita per rogito Brugnoli in data 20 dicembre 1974 - repertorio n. 37701 - reg. soc. n. 5824/6903;

6) società cooperativa edilizia Patrizia 75 a r.l., in Salerno costituita per rogito Brugnoli in data 17 gennaio 1975 - repertorio n. 3800 L - reg. soc. n. 5852/6930;

7) società cooperativa edilizia Sole a r.l., in Salerno costituita per rogito D'Agostino in data 2 ottobre 1974, rep. numero 76925, reg. soc. n. 5731/6809;

8) società cooperativa di produzione e lavoro A.I. Integrated Group a r.l., in Salerno costituita per rogito Maranca in data 2 febbraio 1976 - rep. n. 14934/37 - reg. soc. n. 123/76;

9) società cooperativa edilizia Cerro 76 a r.l., in Acerno (Salerno) costituita per rogito Cunzolo in data 24 febbraio 1976 - rep. n. 2365 - reg. soc. n. 132/76;

10) società cooperativa edilizia A 75 a r.l., in Pellezzano (Salerno) costituita per rogito Anzalone in data 6 marzo 1975 - rep. n. 26750 - reg. soc. n. 5973/7049;

11) società cooperativa edilizia Acquachiara Seconda a r.l., in Pontecagnano (Salerno) costituita per rogito Torella in data 5 aprile 1975 - rep. n. 30597 - reg. soc. 5983/7059;

12) società cooperativa edilizia Acquachiara Ottava a r.l., in Pontecagnano (Salerno) costituita per rogito Torella in data 5 aprile 1975 - rep. n. 50603 - reg. soc. n. 5989/7065;

13) società cooperativa edilizia Il Focolare a r.l., in Scafati (Salerno) costituita per rogito Trotta in data 21 marzo 1974 - rep. n. 140135 - reg. soc. n. 5725/6803;

14) società cooperativa edilizia Martiri d'Ungheria a r.l., in Scafati (Salerno) costituita per rogito Trotta in data 26 marzo 1974 - rep. n. 140153 - reg. soc. n. 5683/6761;

15) società cooperativa edilizia Monaco 74 a r.l., in Serre (Salerno) costituita per rogito Barela in data 28 maggio 1974 - rep. n. 12454 - reg. soc. 5883/6660;

16) società cooperativa edilizia Ceramica Pinto - Co.Ce.Pi. - a r.l., in Vietri sul Mare (Salerno) costituita per rogito D'Agostino in data 4 dicembre 1963 - rep. n. 37214 - reg. società n. 3388/4403;

17) società cooperativa edilizia Pem Terza a r.l., in Roma costituita per rogito Galiani in data 8 giugno 1971, rep. n. 23921, reg. soc. n. 2340/7;

18) società cooperativa edilizia Pem Quarta a r.l., in Roma costituita per rogito Galiani in data 8 giugno 1971 - rep. n. 23924 - reg. soc. n. 2339/71;

19) società cooperativa edilizia Aurelio Nicolodi a r.l., in Roma costituita per rogito Fuà in data 29 maggio 1969 - repertorio n. 52145 - reg. soc. n. 1660/69;

20) società cooperativa edilizia Residence Rico a r.l., in Roma costituita per rogito Fiumara in data 24 giugno 1975 - rep. n. 10125 - reg. soc. n. 2249/75;

21) società cooperativa di consumo Ritrovo del Lavoratore a r.l., in Cologno Monzese (Milano) costituita per rogito Nussi in data 7 dicembre 1946 - rep. n. 53512 - reg. soc. n. 1441 (ora Monza);

22) società cooperativa edilizia Orazio a r.l., in Bacoli (Napoli) costituita per rogito Margarita in data 8 novembre 1974 - rep. n. 42881 - reg. soc. n. 2110;

23) società cooperativa agricola Piano Verde a r.l., in Frignano (Caserta) costituita per rogito Coppola in data 21 giugno 1961 - rep. n. 5194 - reg. soc. n. 56;

24) società cooperativa di consumo Montagnolo a r.l., in Ancona costituita per rogito Scoccianti in data 1° ottobre 1973 - rep. n. 10966 - reg. soc. n. 5972;

25) società cooperativa edilizia La Mia Casa a r.l., in Cagliari costituita per rogito Vacca in data 3 giugno 1974 rep. n. 9505 - reg. soc. n. 6731;

26) società cooperativa mista Progresso a r.l., in Assemini (Cagliari) costituita per rogito Pau in data 15 febbraio 1956 - rep. n. 21207 - reg. soc. n. 2375.

(5801)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « San Colombano al Lambro » o « San Colombano ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti delle aziende nelle proporzioni appresso indicate:

Croatina dal 30 al 45 %;
Barbera dal 25 al 40 %;
Uva Rara dal 5 al 15 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni delle varietà nere « raccomandate » per le province di Milano e Pavia presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende in parte i comuni di San Colombano al Lambro, di Mirandolo Terme e di S. Angelo Lodigiano in provincia di Milano e quelli di Graffignana e di Inverno Monteleone in provincia di Pavia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 16 della strada provinciale che esce da S. Colombano, il limite, prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare in prossimità di Mostiola la strada statale n. 234 Casalpusterlengo-Pavia al km 27 segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed in prossimità del km 23,900 prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Mirandolo, lo attraversa e sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato, e sul proseguimento, 150 metri circa prima di raggiungere il centro di Invernino, segue per la strada che prima in direzione est e poi nord-est conduce a Graffignana fino ad incrociare, in prossimità della Cascina da Zerbi, la Roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana-S. Colombano al Lambro in prossimità del km 37,500, prosegue lungo questa verso S. Colombano al Lambro, attraverso il centro abitato per raggiungere in uscita il km 16 della strada provinciale da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « S. Colombano al Lambro » o « S. Colombano » di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari ben esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo e argilla, mentre sono da escludere in particolare i fondi valle ed i terreni di pianura..

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per il vino « S. Colombano al Lambro » o « S. Colombano » non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi di San Colombano al Lambro, di Mirandolo Terme, Graffignana, Chignolo Po, S. Angelo Lodigiano e di Monteleone Inverno.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « S. Colombano al Lambro » o « S. Colombano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « S. Colombano al Lambro » o « S. Colombano » all'atto della immissione al consumo, deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di corpo con retrogusto leggermente « ammandorlato »;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(5900)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 104 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 16 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,950	1189,950	1190,05	1189,950	1190 —	1189,90	1190,050	1189,950	1189,950	1189,95
Dollaro canadese	989,150	989,150	989 —	989,150	989,37	989,10	989 —	989,150	989,150	989,15
Marco germanico	531,400	531,400	532 —	531,400	531,49	531,35	531,500	531,400	531,400	531,40
Fiorino olandese	481,400	481,400	481,70	481,400	481,20	481,35	482,500	481,400	481,400	481,40
Franco belga	31,687	31,687	31,78	31,687	31,75	31,70	31,726	31,687	31,687	31,70
Franco francese	211,980	211,980	212,35	211,980	211,93	211,95	211,900	211,980	211,980	211,95
Lira sterlina	2180 —	2180 —	2188 —	2180 —	2183,65	2180 —	2178,500	2180 —	2180 —	2180 —
Lira irlandese	1883 —	1883 —	1882 —	1883 —	1881,99	—	1883 —	1883 —	1883 —	—
Corona danese	165,280	165,280	165,50	165,280	165,28	165,30	165,400	165,280	165,280	165,30
Corona norvegese	200,430	200,430	200,10	200,430	199,92	200,40	200,250	200,430	200,430	200,40
Corona svedese	214,850	214,850	200,15	214,850	214,94	214,80	214,700	214,850	214,850	214,85
Franco svizzero	633,800	633,800	635,25	633,800	634,50	633,75	634,130	633,800	633,800	633,80
Scellino austriaco	75,820	75,820	76 —	75,820	75,92	75,80	75,830	75,820	75,820	75,80
Escudo portoghese	18,550	18,550	18,50	18,550	18,55	18,50	18,600	18,550	18,550	18,55
Peseta spagnola	12,435	12,435	12,50	12,435	12,31	12,40	12,440	12,435	12,435	12,43
Yen giapponese	5,141	5,141	5,15	5,141	5,14	5,15	5,141	5,141	5,141	5,14

Media dei titoli del 16 ottobre 1981

Titolo	
Rendita 5% 1935	40,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50% » » 1968-83	84,600
» 5,50% » » 1969-84	80,800
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,425
» 6% » » 1972-87	70,200
» 9% » » 1975-90	71,050
» 9% » » 1976-91	73,650
» 10% » » 1977-92	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	64,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,375
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98,525
» » » » 1- 5-1980/82	98,700
» » » » 1- 6-1980/82	98,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,400
» » » » 1- 7-1980/82	98,475
» » » » 1- 8-1980/82	98,425
» » » » 1-10-1979/82	98,725
» » » » 1-10-1980/82	98.850
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
» » » » 1-10-1980/83	98,925
» » » » 1- 3-1981/84	98,225
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	94,100
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,225
» » » 12% 1- 4-1982	96,400
» » » 15% 1- 1-1983	95,500
» » » 12% 1-10-1983	87,075
» » » 12% 1- 1-1984	84,575
» » » 12% 1- 4-1984	84,400
» » » 12% 1-10-1984	83,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1981

Valuta	
Dollaro USA	1190 —
Dollaro canadese	989,075
Marco germanico	531,450
Fiorino olandese	481,950
Franco belga	31,706
Franco francese	211,940
Lira sterlina	2179,250
Lira irlandese	1883 —
Corona danese	165,340
Corona norvegese	200,340
Corona svedese	214,775
Franco svizzero	633,965
Scellino austriaco	75,825
Escudo portoghese	18,575
Peseta spagnola	12,437
Yen giapponese	5,141

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 19 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1190,050	1190,050	1189,90	1190,050	1190 —	1190,50	1189,950	1190,050	1190,050	1190,05
Dollaro canadese	989,750	989,750	989,50	989,750	989,65	989,70	989,500	989,750	989,750	989,75
Marco germanico	532,240	532,240	531,85	532,240	532,20	532,25	532,420	532,240	532,240	532,25
Fiorino olandese	482,410	482,410	482,25	462,410	482,36	482,15	482,450	482,410	482,410	482,40
Franco belga	31,798	31,798	31,78	31,798	31,80	31,75	31,790	31,798	31,798	31,80
Franco francese	212,260	212,260	217,80	212,260	212,25	212,60	212,150	212,260	212,260	212,25
Lira sterlina	2187,900	2187,900	2192 —	2187,900	2189,90	2187,20	2189,250	2187,900	2187,900	2187,90
Lira irlandese	1887,250	1887,250	1886 —	1887,250	1884,96	—	1885 —	1887,250	1887,250	—
Corona danese	165,530	165,530	165,50	165,530	165,53	165,55	165,540	165,530	165,530	165,55
Corona norvegese	200,490	200,490	200,70	200,490	200,45	200,40	200,300	200,490	200,490	200,50
Corona svedese	214,980	214,980	215,25	214,980	215,26	214,30	215,120	214,980	214,980	215 —
Franco svizzero	636,490	636,490	636,15	636,490	635,85	636,40	636,090	636,490	636,490	636,50
Scellino austriaco	76,040	76,040	76 —	76,040	76 —	76,40	75,990	76,040	76,040	76,05
Escudo portoghese	18,300	18,300	18,50	18,300	18,46	18,30	17,900	18,300	18,300	18,30
Peseta spagnola	12,438	12,438	12,44	12,438	12,43	12,40	12,444	12,438	12,438	12,43
Yen giapponese	5,131	5,131	5,16	5,131	5,13	5,10	5,134	5,131	5,131	5,13

Media dei titoli del 19 ottobre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	81,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,250
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,300
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,900
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,400
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98,575
» » » » 1- 5-1980/82	98,700
» » » » 1- 6-1980/82	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,400
» » » » 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	98,525
» » » » 1-10-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1980/82	98,875
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,525
» » » » 1-10-1980/83	98,900
» » » » 1- 3-1981/84	98,250
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,225
» » » 12 % 1- 4-1982	96,500
» » » 15 % 1- 1-1983	95,375
» » » 12 % 1-10-1983	87,125
» » » 12 % 1- 1-1984	84,775
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1190 —
Dollaro canadese	989,625
Marco germanico	532,330
Fiorino olandese	482,430
Franco belga	31,794
Franco francese	212,205
Lira sterlina	2188,575
Lira irlandese	1886,125
Corona danese	165,535
Corona norvegese	200,395
Corona svedese	215,050
Franco svizzero	636,290
Scellino austriaco	76,015
Escudo portoghese	18,100
Peseta spagnola	12,441
Yen giapponese	5,132

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato dalla legge 10 aprile 1974, n. 123;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che è decorso il periodo di tempo di tre anni, previsto dall'art. 50, primo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, dal precedente esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, del 29 giugno 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami anzidetti coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e risultino iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutivo ovvero nella guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;

b) siano iscritti negli elenchi di cui all'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Agli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla precedente lettera *b*) e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano maturato una anzianità di iscrizione negli elenchi predetti di almeno sette anni si prescinde anche dal richiedere il possesso del titolo di studio.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato A), dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII, 00144 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) cognome, nome e codice fiscale;

2) data e luogo di nascita;

3) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti, rispettivamente, dagli articoli 44 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, indicando la decorrenza della iscrizione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto;

4) titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto lo hanno conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, lettera *b*), del presente decreto;

5) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni.

La firma da opporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; l'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dagli esami.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da errara indicazione del decapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per altre cause di necessità o forza maggiore.

Art. 6.

Il Ministro delle finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta ed in un colloquio.

La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) principi di scienza delle finanze;

c) nozioni di diritto tributario.

La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);

c) nozioni di merceologia;

d) nozioni di geografia economica e commerciale;

e) nozioni di statistica generale ed economica;

f) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;

g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 dicembre 1981, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dagli esami si presenteranno a sostenere le anzidette prove senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, le date e la sede dell'esame stabilite come sopra. Tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.

Art. 9.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso costituito dalla prova scritta e dalla prova pratica con relazione scritta e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento personale validi: tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità, tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Art. 11.

I concorrenti che hanno superato il colloquio devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti da quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, i seguenti documenti:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero devono produrre un certificato dell'autorità consolare;

b) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma dovranno risultare legalizzate dal provveditore agli studi.

Sono esonerati dal presentare il documento attestante il possesso del titolo di studio tutti coloro che fruiscono del beneficio di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *b*) del presente decreto;

c) certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, dal quale risulti l'iscrizione nel registro circoscrizionale previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e la data di decorrenza della iscrizione medesima. Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto dovranno presentare, in luogo del certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, una copia dello stato di servizio, in bollo, rilasciata, a seconda dei casi, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette o dal comando generale della guardia di finanza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 12.

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 14.

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6137)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di sorvegliante tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 1 - gennaio 1975, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 18 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 351, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1972.

(5909)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1974, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1974, registro n. 1 Sanità, foglio n. 87, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1972.

(5910)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di esperto principale nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 1 - gennaio 1974, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 13 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1973, registro n. 7 Sanità, foglio n. 72, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei del concorso, per esami, ad un posto di esperto principale in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi, indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1972.

(5911)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9 - settembre 1976, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1976, registro n. 4 Sanità, foglio n. 310, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore, dichiara gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1970, modificato con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(5912)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8 - agosto 1975, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 134, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1974.

(5913)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1974, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1973, registro n. 9 Sanità, foglio n. 9, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1972.

(5914)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quaranta posti di capo ufficio nel ruolo dei capi ufficio statistica nella carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di aprile 1980 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 14 maggio 1981, il decreto ministeriale 27 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1980, registro n. 3 Industria, foglio n. 64, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, a quaranta posti di capo ufficio in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1978.

(5873)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1979 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 19 luglio 1980, il decreto ministeriale 12 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1979, registro n. 5 Industria, foglio n. 8, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1976.

(5874)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di agosto 1979 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 25 marzo 1981, il decreto ministeriale 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1979, registro n. 6 Industria, foglio n. 368, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova, carriera direttiva, amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1976.

(5875)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

L'art. 10 del bando di concorso, per esami, a due posti di primo funzionario (laureato amministrativo) nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, è così modificato:

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal commissario governativo e sarà composta:

da un magistrato amministrativo;

da un esperto in materie su cui vertono le prove di esame;

dal vice commissario della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane;

da un dirigente della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale scelto tra gli agenti in servizio presso le ferrovie calabro-lucane.

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un agente della direzione centrale con qualifica pari o superiore a quella di primo funzionario.

(6128)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 35° corso biennale 1982-84 di millecinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981 all'art. 1, lettera *c*), ottavo comma, dove è scritto: «...perimetro toracico non inferiore a m *0,58* o a m 0,82...», leggasi: «...perimetro toracico non inferiore a m *0,85* o a m 0,82...».

(6151)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. **26**.

Modifica all'art. 58 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, recante norme sui controlli sugli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 58 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« In attesa dell'inserimento dei comitati di controllo la disposizione di cui al precedente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1979, anche nei confronti del comitato e delle sezioni di controllo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. **27**.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 34. Misura delle indennità spettanti ai componenti il comitato per la programmazione di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 24, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti di cui all'articolo precedente che non risiedono nel comune dove ha sede il comitato compete anche una diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, agli impiegati statali di cui al punto 1 della tabella *A*), allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data del viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica di cui al comma precedente, per le sedute del comitato che si svolgono in giorni consecutivi, spetta una sola volta.

Ciascun membro del comitato ha facoltà di richiedere, presentando regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in albergo non superiore alla prima categoria ma, in tal caso, la diaria di cui al primo comma è ridotta di un terzo ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle giornate nelle quali effettuare le sedute sia del comitato che dei gruppi di lavoro non può essere superiore a diciotto per ciascun mese ».

Art. 3.

Per l'anno 1981 le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in L. 10.000.000, fanno carico al capitolo 03002 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1981, che prevede la necessaria disponibilità.

Al maggior onere per gli anni successivi al 1981, valutato ugualmente in L. 10.000.000, si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. **28**.

Provvidenze per favorire la vendita collettiva e l'ammasso speciale del grano duro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva, nonchè l'ammasso speciale del grano duro, l'amministrazione regionale è autorizzata, anche per le annate agrarie 1979-80, 1980-81 e 1981-82, a concedere provvidenze contributive e creditizie.

Art. 2.

L'amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammasso speciale presso cooperative, consorzi ed enti che effettuano la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva di grano duro prodotto nelle annate 1979-80, 1980-81 e 1981-82, è autorizzata a concedere agli enti ammassatori di cui sopra:

a) un contributo forfettario di L. 2.000 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito;

b) a favore delle cooperative agricole: il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per anticipazioni ai soci, di cui all'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760; il tasso a carico delle cooperative prestatarie è uguale a quello applicato dalla Regione sarda alle altre cooperative per i prestiti di anticipazione;

c) a favore di consorzi ed enti: un contributo sugli interessi pagati agli istituti di credito per le anticipazioni da questi corrisposte, in misura pari al concorso nel pagamento degli interessi di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I benefici sono concessi per i conferimenti effettuati da produttori agricoli, singoli o associati, e limitatamente alla produzione ottenuta nell'azienda da essi a qualsiasi titolo condotta e per conferimenti non superiori a 400 quintali per singoli e senza limiti per gli associati in cooperativa.

I conferenti, all'atto del conferimento, devono esibire dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la loro qualifica.

Art. 4.

Il contributo forfettario potrà essere erogato agli aventi diritto subito dopo la chiusura dei conferimenti, previa presentazione della copia delle relative bollette.

Gli enti ammassatori dovranno presentare il rendiconto finale dell'ammasso e dimostrare l'avvenuta retrocessione delle provvidenze ai singoli produttori.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportati agli stanziamenti dei capitoli 06216 e 06217 le seguenti variazioni in aumento e le denominazioni degli stessi capitoli sono così modificate:

Cap. 06216. — Concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per l'effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grado duro (art. 1, lettera *a*), legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, e art. 2, lettere *b*) e *c*) della presente legge) . . . . L. 400.000.000

Cap. 06217. — Contributi sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lettera *b*), legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, e art. 2, lettera *a*) della presente legge) . . . L. 800.000.000

Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in L. 1.200.000.000 per il 1981 e in L. 600.000.000 per gli anni successivi si fa fronte, per l'anno 1981, mediante lo storno della corrispondente somma di L. 1.200.000.000 dal cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981 e la conseguente riduzione della riserva prevista nella tabella *B*), lettera *h*), allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli *06216* e *06217* *dello stato di previsione* della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per il 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto luogo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(5714)

REGIONE SICILIA

Avviso di rettifica

Nella legge 11 aprile 1981, n. 58, concernente: «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, recante "Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi"» pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 19 del 18 aprile 1981, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1981, all'art. 1, primo comma, anzichè: «all'art. *1* della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51», leggasi: «all'art. *11* della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51».

(6049)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei *fascicoli disguidati*, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812920)